NORME SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E SULLA LEGALIZZAZIONE E AUTENTICAZIONE DI FIRME

Art. 15

Legalizzazione di firme

La legalizzazione di firme e' l'attestazione ufficiale della legale qualita' di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonche' della autenticita' della firma stessa. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Versione in vigore dal 11 febbraio 1968, non più in vigore dal 7 marzo 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme
Estremi	Legge 4 gennaio 1968, n. 15
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sulla-documentazione-amministrativa-e-sulla-legalizzazione-e/art-15-legalizzazione-di-firme/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it